

# UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2007-2013- Reg. CE 1698/2005

### Bando Misura 123 – sottomisura a) “Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli”

#### *Fase 3 – Annualità 2010*

*Testo coordinato del bando approvato con decreto n. 419 del 8 febbraio 2010 e successivamente modificato ed integrato con decreto n. del 12 aprile 2010.*

## Indice

<b>1</b>	<b>Denominazione e codice della misura</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Definizioni</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Descrizione della misura</b> .....	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Soggetti ammessi a presentare domanda</b> .....	<b>4</b>
4.1	Limitazioni ed esclusioni dei soggetti .....	5
<b>5</b>	<b>Settori di intervento</b> .....	<b>5</b>
5.1	Specifiche relative ai settori di produzione.....	6
5.2	Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore.....	6
<b>6</b>	<b>Condizioni di accesso</b> .....	<b>8</b>
6.1	Requisiti relativi ai soggetti richiedenti .....	8
6.2	Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà .....	9
6.3	Cantierabilità degli investimenti.....	9
6.4	Vantaggi per i produttori agricoli di base.....	10
6.5	Miglioramento del rendimento globale dell'impresa .....	12
6.6	Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità.....	13
<b>7</b>	<b>Tipologie di investimento ammissibili</b> .....	<b>13</b>
7.1	Specifiche relative alle tipologie di investimenti.....	14
7.1.1	Impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili .....	14
7.1.2	Investimenti finalizzati alla tutela ambientale.....	15
7.1.3	Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro .....	15
7.2	Limitazioni ed esclusioni relative alle tipologie di investimenti .....	16
<b>8</b>	<b>Tipologie di spesa ammissibili</b> .....	<b>16</b>
8.1	Spese generali.....	18
8.2	Descrizione delle spese non ammissibili .....	18
8.3	Inizio degli investimenti.....	19
<b>9</b>	<b>Localizzazione dell'investimento</b> .....	<b>19</b>
<b>10</b>	<b>Impegni, obblighi e riduzioni</b> .....	<b>20</b>
10.1	Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto.....	20
10.2	Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento.....	20
10.3	Impegni successivi al pagamento .....	20
10.4	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post .....	21
10.5	Monitoraggio .....	21
<b>11</b>	<b>Tassi, importi dei contributi e risorse finanziarie</b> .....	<b>22</b>
11.1	Tassi di contribuzione.....	22
11.2	Importi minimi e massimi dei contributi .....	22
11.3	Risorse finanziarie.....	23
<b>12</b>	<b>Priorità per la selezione delle domande</b> .....	<b>23</b>
12.1	Valutazione delle priorità .....	23

---

12.2	Punteggi aggiuntivi nei PLSR .....	24
12.3	Elenco delle priorità .....	24
12.4	Comparti produttivi/Zone prioritarie.....	27
12.5	Tipologia di investimento/Comparto prioritario .....	27
<b>13</b>	<b>Domanda di aiuto .....</b>	<b>31</b>
13.1	Termini di presentazione della domanda di aiuto .....	31
13.2	Modalità di presentazione della domanda di aiuto .....	31
13.3	Inserimento Piano previsionale .....	32
13.4	Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto .....	32
13.5	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.....	32
13.6	Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente .....	33
<b>14</b>	<b>Assegnazione dei contributi .....</b>	<b>33</b>
14.1	Presa d'atto della graduatoria preliminare .....	33
14.2	Richiesta del completamento della domanda di aiuto .....	34
14.3	Emissione atti di assegnazione dei contributi .....	36
<b>15</b>	<b>Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale .....</b>	<b>37</b>

## 1 Denominazione e codice della misura

Denominazione della misura: Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali (art. 20,b,iii /art 28 Reg. (CE) 1698/05);

Codice della misura: 123 - sottomisura a): Aumento del valore aggiunto dei prodotti agricoli.

## 2 Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it)
- **Atto di assegnazione:** atto, emesso dall'ente competente, con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale ([www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale](http://www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale)).
- **Beneficiario:** Impresa responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 226/05.
- **Ente competente:** Provincia competente sul territorio di riferimento dell'UTE per la gestione delle domande, così come disposto dal DAR.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le imprese che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o ARTEA.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.
- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale:** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione dell' investimento/lavori.
- **PSR:** Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 della Regione Toscana approvato dalla Commissione Europea.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con l'atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** Impresa che ha i requisiti per presentare domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/ammesso a contributo.
- **UTE:** Unità Tecnica economica, così come classificata sul sistema informativo da ARTEA, dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi

vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali.

- **UPS**: unità produttive specifiche, così come classificate sul sistema informativo da ARTEA, quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito (UPI, es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

### 3 Descrizione della misura

La misura si riferisce prioritariamente al seguente obiettivo specifico:

- “rafforzare le filiere produttive agricole” (assicurando la ricaduta dei vantaggi economici anche sui produttori agricoli e forestali di base; favorendo la costituzione o l'accorciamento delle filiere di produzione e commercializzazione; favorendo l'integrazione tra imprese).

La misura persegue, inoltre, anche i seguenti obiettivi specifici:

- “consolidamento e sviluppo delle aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività” (ampliando e diversificando gli sbocchi di mercato sia a livello nazionale, che internazionale; migliorando le condizioni di commercializzazione dei prodotti trasformati; aumentando o stabilizzando l'occupazione; riducendo i costi di produzione; introducendo tecnologie innovative; migliorando la sicurezza dei luoghi di lavoro);
- “consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola” (migliorando la qualità merceologica dei prodotti nelle fasi di raccolta, trasformazione, condizionamento, e confezionamento; sostenendo l'adesione a sistemi di qualità; introducendo sistemi di tracciabilità del prodotto);
- “riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici” (sostenendo interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi, valorizzando i sottoprodotti residui dell'attività di trasformazione; migliorando l'impatto delle attività di lavorazione dei prodotti);
- “promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili” (sostenendo interventi finalizzati al contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenendo le certificazioni ambientali, sostenendo la riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive).

La misura è finalizzata all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli primari garantendo, nel contempo, che il beneficio derivante ricada anche sui produttori agricoli di base. I prodotti agricoli primari a cui si rivolge la misura sono quelli appartenenti all'Allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 5 “Settori di intervento”.

La misura prevede il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali concernenti la raccolta, il condizionamento, la lavorazione e trasformazione, la conservazione, il confezionamento, e la predisposizione per le successive fasi di distribuzione commerciale o di utilizzazione industriale dei prodotti agricoli primari. Il sostegno è concesso agli investimenti diretti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ai seguenti ambiti di intervento: miglioramento del rendimento economico, miglioramento della qualità delle produzioni, miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro e miglioramento ambientale. In riferimento al miglioramento ambientale, la misura promuove, in particolare, la riduzione dei costi esterni ambientali derivanti dal trasporto delle materie prime dalle zone di produzione agli stabilimenti oggetto di finanziamento, collocando opportunamente tale aspetto tra quelli valutabili in fase di selezione delle domande.

In relazione alla nuova priorità comunitaria relativa a “Misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario”, la presente misura prevede un rafforzamento delle imprese di prima lavorazione e di trasformazione collegate stabilmente alla produzione primaria, in modo da incrementare il valore aggiunto del prodotto a favore dei produttori stessi e di migliorare la competitività del settore lattiero-caseario.

A tali fini, la tipologia di operazione sostenuta è quella del 'Miglioramento della trasformazione e commercializzazione connesse ai prodotti lattiero caseari collegabile con quanto già previsto nella presente misura, gli interventi sostenuti sono tutti quelli previsti dal presente bando, se pertinenti con il comparto lattiero caseario, con una nuova priorità relativa agli investimenti finalizzati alla realizzazione ex novo di strutture di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti.

### 4 Soggetti ammessi a presentare domanda

1. Possono presentare domanda di finanziamento le imprese che, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti al successivo paragrafo 6.1 “Requisiti relativi ai soggetti richiedenti”, sostengono direttamente l'onere dell'investimento ed effettuano attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti

agricoli appartenenti all'Allegato I del Trattato ed elencati al successivo paragrafo 5. Dallo svolgimento di tale attività è consentito ottenere anche prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato.

I soggetti richiedenti devono inoltre:

- possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/1999 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA da cui risultano almeno gli elementi previsti nella tabella di cui al successivo paragrafo 13.5;
  - essere in possesso dei beni oggetto della domanda di aiuto sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione e locazione di beni immobili demaniali.
2. *Per quanto riguarda i progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti agricoli) sono ammessi esclusivamente i soggetti che:*
- *associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari di cui al successivo paragrafo 5<sup>1</sup>;*
  - e si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo di ciascuna impresa associata, compreso i prodotti trasformati che devono essere ottenuti utilizzando prevalentemente materie prime prodotte dalle stesse imprese associate (almeno il 51% del valore totale annuo). Per la dimostrazione dell'impegno sopra citato si applicano le condizioni di cui al successivo paragrafo 6.4 "Vantaggi per i produttori agricoli di base".

#### **4.1 Limitazioni ed esclusioni dei soggetti**

1. Possono presentare domanda le imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE; inoltre tali imprese non devono risultare in difficoltà, così come indicato al successivo paragrafo 6.2 "Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà".
2. Per gli Imprenditori agricoli professionali (di seguito IAP) che, per gli investimenti nella trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, possono accedere anche nella misura 121 del PSR valgono, tra le altre, le limitazioni di cui ai successivi paragrafi 7.2 "Limitazioni ed esclusioni relative alle tipologie di investimenti" e 11.2 "Importi minimi e massimi dei contributi".
3. Nel caso di imprese costituite da più stabilimenti di trasformazione e/o commercializzazione (UTE/UPT) ubicati in province diverse, le stesse imprese devono presentare domande di aiuto distinte per ciascuna provincia interessata dall'investimento.
4. Sulla presente misura per ciascuna annualità del PSR non è consentito presentare più di una domanda di aiuto riferita alla stessa UTE/UTP.
5. Le imprese richiedenti, la cui attività non è inserita tra quelle che hanno l'obbligo di una contabilità ordinaria, possono essere ammesse solo se in grado di presentare bilanci redatti da un professionista abilitato che attesti la corrispondenza dei dati contabili con la reale situazione economica e patrimoniale dell'impresa al fine di verificare le condizioni di cui al successivo paragrafo 6 "Condizioni di accesso".
6. Il richiedente deve dimostrare di possedere i beni oggetto della domanda di aiuto dalla presentazione della domanda di aiuto fino alla domanda di pagamento, tramite il fascicolo aziendale; mentre a decorrere dalla presentazione di quest'ultima, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al successivo paragrafo 10.3. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non rispettano tale condizione. Se successivamente all'atto di assegnazione non è rispettata la suddetta condizione, si provvederà alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate limitatamente per gli investimenti che non la soddisfano, fermo restando le eccezioni previste nel DAR.

## **5 Settori di intervento**

Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti appartenenti ai seguenti settori di produzione agricola:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive e olio d'oliva (limitato all'olio d'oliva extra vergine)
- Semi oleosi

---

<sup>1</sup> Punto modificato con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

- Cereali
- Ortofrutticoli, legumi, piante officinali e aromatiche, piccoli frutti e funghi
- Fiori e piante
- Miele e altri prodotti dell'apicoltura
- Coltive industriali: tessili e per la produzione di biomassa
- Tabacco

### **5.1 Specifiche relative ai settori di produzione**

Sono ammissibili gli investimenti riguardanti la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli primari appartenenti ai settori di cui al paragrafo precedente. Inoltre:

- a) per il settore carni, il sostegno è concesso agli investimenti che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:
  - siano fornite direttamente da produttori agricoli di base;
  - oppure derivino da macelli purché i capi siano direttamente forniti da produttori agricoli di base.A tale scopo le imprese di macellazione devono dimostrare con idonea documentazione la fornitura dei capi vivi da parte dei produttori agricoli di base. La stessa documentazione deve essere prodotta a corredo della dimostrazione del mantenimento degli impegni unilaterali di acquisto da parte del beneficiario secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4;
- b) per il settore olio extra vergine d'oliva, il sostegno è concesso agli investimenti che utilizzano come materia prima olio extra vergine purché direttamente ottenuto da produttori agricoli di base e da questi ultimi, anche in forma associata, direttamente fornito. A tale scopo le imprese beneficiarie devono dimostrare il mantenimento degli impegni unilaterali d'acquisto secondo quanto previsto al successivo paragrafo 6.4;
- c) per il settore ortofrutta, il sostegno è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche prodotti già semilavorati purché gli stessi siano forniti direttamente da produttori agricoli di base;
- d) il sostegno per investimenti riguardanti la commercializzazione è limitato ai prodotti appartenenti ai settori elencati nel precedente paragrafo 5 e/o derivanti dalla loro trasformazione;
- e) nel settore "uve" sono esclusi dal finanziamento progetti i cui investimenti sono rivolti alla trasformazione di uve di produzione IGT, DOC e DOCG per una quantità inferiore al 60% della quantità totale lavorata nello stabilimento oggetto degli investimenti;
- f) nel caso che la domanda di finanziamento preveda interventi riguardanti la trasformazione di prodotti appartenenti a più settori di produzione agricola, di cui al precedente paragrafo 5, dovranno essere presentate domande distinte per ciascun settore considerato; gli interventi riguardanti la sola commercializzazione possono essere riferiti a più settori di produzione agricola;
- g) nell'ambito del settore "Olive e olio di oliva" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti alla trasformazione e/o commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva;

### **5.2 Limitazioni ed esclusioni derivanti da OCM di settore**

E' necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e alla qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune Organizzazioni Comuni di Mercato (di seguito OCM).

In generale, nei settori sottoposti a restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno, l'investimento non è ammesso qualora comporti il superamento di dette restrizioni o limitazioni.

Non è possibile ottenere altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda.

#### **OCM Ortofrutta:**

Le domande di aiuto presentate dagli associati alle Organizzazioni di Produttori, riconosciute ai sensi del Reg. Ce 2200/1996 o del Reg. Ce 1234/2007 (di seguito OP), nella fase 1 (annualità 2007-2008) e fase 2 (annualità 2009) reinserite automaticamente nella graduatoria del presente bando, sono ammesse se prevedono investimenti, univocamente e direttamente attribuibili al comparto, di importo superiore a 250.000 € in sede di atto di assegnazione.

Le domande di aiuto presentate a partire dall'annualità 2010 sono ammesse sulla presente misura se soddisfano i seguenti criteri di demarcazione tra OCM e PSR:

- gli investimenti sostenuti direttamente dalle OP non possono essere finanziati nella presente misura;
- gli investimenti sostenuti dagli associati alle OP sono finanziati nella presente misura nel rispetto delle condizioni in essa previste, per un importo degli investimenti superiore a euro 250.000 in sede di atto di assegnazione;
- gli investimenti sostenuti da soggetti non associati alle OP sono finanziati nella presente misura per tutte le tipologie di spesa.

In linea con quanto previsto dal PSN e dalla Strategia nazionale 2009-2013 del settore ortofrutticolo, le OP/AOP che operano in più Regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuata l'operazione e/o l'investimento.

Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1) a quale OP aderisce direttamente (socio diretto) o tramite società (socio indiretto);
- 2) che rispetta i criteri di demarcazione previsti dal PSR approvato dalla Regione Toscana e previsti nel presente bando.

#### **OCM Tabacco:**

Gli imprenditori agricoli professionali produttori di tabacco che presentano domanda per l'accesso alla presente misura devono essere individuati.

Per tabacchicoltori si intendono: "gli imprenditori agricoli che hanno prodotto e consegnato tabacco ad un'impresa di trasformazione in almeno una delle ultime 5 campagne (dal 2005 al 2009)". In tal senso è necessario che il suddetto produttore dichiari la/e campagna/e di produzione e le varietà interessate (Kentucky, Bright, altre).

In Toscana sono stati finanziati con risorse del fondo comunitario per il tabacco n. 8 progetti. I beneficiari dei suddetti progetti non possono beneficiare del sostegno del PSR per gli stessi investimenti.

In riferimento ai prodotti interessati da questa OCM, non si prevedono limitazioni od esclusioni nell'ambito della presente misura in base alla normativa comunitaria vigente.

#### **OCM Olio d'oliva:**

Le domande di aiuto presentate dagli associati alle OP nella fase 1 (fondi 2007-2008) e fase 2 (fondi 2009) reinserite automaticamente nella graduatoria del presente bando, sono ammesse a finanziamento se gli investimenti, univocamente e direttamente attribuibili al comparto, sono di importo superiore a 50.000 in sede di atto di assegnazione.

Le domande di aiuto presentate nella fase 3 (fondi 2010) sono ammesse sulla presente misura se soddisfano i seguenti criteri di demarcazione tra OCM e PSR:

- gli investimenti e le spese sostenute direttamente dalle OP saranno finanziate esclusivamente nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, salvo gli investimenti relativi a impianti di trasformazione e/o commercializzazione di importo superiore a euro 200.000 in sede di atto di assegnazione che saranno finanziati nell'ambito del PSR;

- gli investimenti e le spese sostenute dai soci delle OP saranno finanziate nell'ambito dei Programmi di attività dell'OCM, qualora configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP", ovvero nell'ambito del PSR, qualora configurabili invece come "interventi aziendali individuali".

L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), fa riferimento alle specifiche tipologie di intervento previste dall'art. 5 Reg. CE 2080/2005.

A tal fine si riporta di seguito un elenco delle tipologie di intervento previste dal Reg. CE 867/2008, distinte tra quelle configurabili come "azioni di carattere collettivo da realizzare su iniziativa delle OP" (lettera A) e quelle configurabili invece come "interventi aziendali individuali" (lettera B).

L'elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e) fa riferimento all'art. 5 Reg. CE 867/2008.

#### *A) Azioni di carattere collettivo che saranno finanziate nell'ambito dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore*

- a) Monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola:
  - 1) Raccolta di dati sul settore e sul mercato;
  - 2) Elaborazione di studi, in particolare su temi correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori;
- c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
  - 1) Assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti

#### *B) Azioni a carattere aziendale che saranno finanziate nell'ambito del PSR*

- c) Miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
  - 1) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola
  - 2) Creazione e miglioramento di laboratori di analisi dell'olio di oliva vergine
- d) Tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali:

- 1) Creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dall'olivicoltore fino al condizionamento e all'etichettatura;
- 2) Creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici;
- 3) Creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato.

Sono finanziabili nell'ambito del PSR progetti relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione presentati dalle associate alle OP. Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare:

- 1) a quale OP aderisce direttamente (socio diretto) o tramite società (socio indiretto);
- 2) che rispetta i criteri di demarcazione previsti dal PSR approvato dalla Regione Toscana e previsti nel presente bando.

#### **OCM Latte:**

Non sono ammesse a contributo le aziende produttrici di latte bovino che hanno prodotto oltre la quota loro assegnata e non in regola con il pagamento del superprelievo o delle rate del piano di ammortamento entro i termini della richiesta di completamento. Inoltre, i progetti in questo settore che prevedono interventi strutturali finalizzati ad un aumento della capacità produttiva, possono essere liquidati solo se in fase di accertamento finale il richiedente dimostra l'acquisizione di ulteriori quote latte rispetto a quelle possedute all'inizio e di essere comunque in regola con le quote.

#### **OCM Apicoltura:**

Il Reg. CE 797/2004 finanzia le seguenti azioni: formazione e assistenza tecnica agli apicoltori; acquisto di arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, autocarri per l'esercizio del nomadismo. Nessuna di tali azioni è finanziabile nell'ambito della presente misura. Rimangono quindi finanziabili gli interventi relativi all'attività di trasformazione e commercializzazione.

#### **OCM Zucchero:**

Il richiedente in domanda di aiuto deve dichiarare il suo status di "ex bieticoltore" come definito nel DAR.

## **6 Condizioni di accesso**

### **6.1 Requisiti relativi ai soggetti richiedenti**

Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 2) di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- 3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 4) nel caso di soggetto privato, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto per i casi espressamente previsti nel bando. Il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato; nel caso in cui il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: a) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure b) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Il richiedente deve essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

## 6.2 Requisiti relativi alle imprese non in difficoltà

1. Non possono presentare domanda le imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 e, pertanto a tale scopo, le società devono presentare copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari al fine di verificare le condizioni di cui ai successivi punti a) e b):
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società ovvero di ditta individuale, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi.

### Capitale sociale/fondi propri (in migliaia di euro)

ultimo esercizio approvato	esercizio anno precedente all'ultimo approvato	esercizio due anni precedenti all'ultimo approvato	% di perdita di capitale rispetto ai due anni precedenti $\frac{(a-c) \times 100}{c}$	% di perdita di capitale rispetto all'anno precedente $\frac{(b-c) \times 100}{c}$
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
€ ...	€ ...	€ ...	€ ...	€ ...

Il progetto non è ammissibile se, in base alla precedente tabella, l'indice "d" è negativo e se si riscontrano contemporaneamente valori percentuali di riduzione del capitale sociale/fondi propri secondo i seguenti parametri :

$$d > 50\%$$

$$d - e > 25\%.$$

2. Le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data della ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati devono presentare:
  - a) un piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
  - b) una dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.

## 6.3 Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso di (o presenta) uno o più dei seguenti elementi:

1. per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.);
  - permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78, completo di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti, valido per l'effettivo inizio dei lavori, o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
  - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
    - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
    - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della

- domanda di aiuto;
2. per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  3. per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
    - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nel DAR al paragrafo 3.1.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati";
    - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
  4. per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato nel DAR al paragrafo 3.1.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati";
  5. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni relative alla congruità del valore dei beni stessi rilasciate secondo quanto stabilito nelle disposizioni di cui ai paragrafi 3.3.3.2.4 "Acquisto di terreni " 3.3.3.2.5 "Acquisto di beni immobili" del DAR.
  6. per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
    - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto;
    - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

#### **6.4 Vantaggi per i produttori agricoli di base**

1. Le imprese devono dimostrare che gli investimenti inseriti nella domanda di aiuto concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola di base e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la garanzia del vantaggio per gli stessi produttori di base si riscontra qualora i prodotti trasformati e/o commercializzati nell'impianto oggetto della richiesta di finanziamento siano acquisiti dai produttori di base per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto medesimo.  
Nel caso del sostegno alle attività di trasformazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende l'impianto di trasformazione oggetto degli investimenti, destinato alla lavorazione di uno stesso prodotto o della stessa tipologia di prodotti.  
Nel caso del sostegno alla commercializzazione, ai fini del presente bando, per "impianto" si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati.
2. I prodotti primari di base possono provenire da produzione di base propria, da conferimento da parte dei soci/consorziati oppure da acquisto diretto da produttori di base. Ai fini della dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
  - a) in caso di conferimento:
    - per le cooperative agricole e Organizzazioni di Produttori, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
    - per i consorzi, che associano produttori del prodotto agricolo primario di base oggetto dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione, deve essere sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.
  - In caso di consorzi di cooperative o consorzi di imprese agricole il prodotto agricolo destinato all'impianto di trasformazione e/o commercializzazione può essere anche semilavorato o lavorato purché conferito comunque per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento dalle imprese consorziate e da esse ottenuto utilizzando prevalentemente produzioni agricole di base proprie (almeno il 51% della quantità totale annua);
  - b) in caso di acquisto della materia prima dai produttori agricoli di base deve essere assunto un impegno unilaterale di acquisto.

L'impegno unilaterale di acquisto consiste in una dichiarazione nella quale il richiedente si impegna ad acquistare i prodotti agricoli, necessari all'attività di trasformazione e/o commercializzazione dell'impianto oggetto di aiuto, direttamente da produttori agricoli di base. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- termini di decorrenza e mantenimento del vincolo così come disposto al successivo punto 5;
- tipologia e quantità dei prodotti agricoli acquistati;
- quantità totale di prodotto agricolo trasformato nell'impianto oggetto di aiuto proveniente dalla produzione di base, tenuto conto di eventuale produzione propria o dei soci, e la relativa percentuale rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di aiuto.

La dichiarazione deve comprendere anche l'impegno a dimostrare con idonea documentazione e per ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, l'applicazione dell'impegno unilaterale d'acquisto così come disposto nel presente paragrafo.

3. Limitatamente al settore "Olive e olio di oliva" e relativamente alla trasformazione delle olive, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% delle olive trasformate nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.
4. Limitatamente al settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale" e relativamente all'attività di trasformazione dei macelli, ai fini della dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura dei produttori di base ai vantaggi economici, deve essere assunta da parte dell'impresa richiedente una dichiarazione di impegno per tutto il periodo di mantenimento del vincolo, così come disposto al successivo punto 5, che almeno il 51% dei capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto sia di provenienza diretta dei produttori agricoli di base.
5. L'applicazione dell'impegno unilaterale di acquisto di cui al precedente punto 2 e dell'impegno di cui ai precedenti punti 3 e 4 decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento e a partire da tale data gli stessi impegni devono essere mantenuti almeno per i successivi 5 anni.
6. La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei cinque anni di vincolo previsti, con la presentazione di:
  - a) in caso di cooperative agricole, consorzi e Organizzazioni di Produttori:
    - statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati;
    - idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti agricoli trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti agricoli conferiti dai soci;
    - nel caso di acquisto di prodotti agricoli, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;
    - nel caso produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.
  - b) in caso di altre imprese:
    - dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente all'acquisto di materie prime provenienti da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto di finanziamento;
    - idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base così come previsto dal presente bando. Nel caso che il fornitore sia una impresa di macellazione, il beneficiario deve integrare la presente documentazione con quella prodotta dal fornitore attestante la provenienza dei capi vivi dai produttori agricoli di base;

- nel caso produzione propria, documenti amministrativi, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.
- c) per le imprese di trasformazione nel settore "Olive e olio d'oliva", di cui al precedente punto 3:
  - dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza della materia prima da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
  - idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria per la lavorazione delle olive, attestanti la quantità totale di olive lavorate nell'impianto oggetto di aiuto e le quantità di olive lavorate di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l'indicazione dei medesimi.
- d) per le imprese di macellazione nel settore "Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale", di cui al precedente punto 4:
  - dichiarazione attestante il mantenimento dell'impegno assunto relativamente alla provenienza dei capi da macellare da produttori agricoli di base per almeno il 51% della quantità totale annua trasformata nell'impianto oggetto di aiuto;
  - idonea documentazione d'accompagnamento alla suddetta dichiarazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative, sulla base delle fatture emesse dall'impresa beneficiaria attestanti la quantità totale di capi macellati nell'impianto oggetto di aiuto e le quantità di capi macellati di provenienza diretta dei produttori agricoli di base con l'indicazione dei medesimi.

In tutti i casi di cui al presente punto 6., il beneficiario è tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 5 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e ricevibile all'ufficio competente provinciale. Tale termine dei 60 giorni può essere prorogato dalla Provincia, su motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per ulteriori 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine di 30 giorni il progetto decade con conseguente revoca e recupero del contributo già erogato.

7. Le modalità di cui al presente paragrafo per la dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base si applicano anche ai i soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione di cui al precedente paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda" facendo però riferimento al valore dei prodotti agricoli commercializzati.

### **6.5 Miglioramento del rendimento globale dell'impresa**

Tutti gli investimenti, ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto, devono essere rivolti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

<b>Aspetti generali</b>	<b>Aspetti specifici</b>
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
	Sviluppo attività di commercializzazione
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto
	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
Miglioramento della situazione dell'impresa in termini di:	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

Il raggiungimento del requisito sopra previsto deve essere dichiarato in domanda di aiuto e dimostrato successivamente al completamento della domanda di aiuto mediante l'inserimento nella relazione tecnica del progetto di una dettagliata descrizione sul collegamento esistente tra gli investimenti previsti ed almeno uno degli aspetti specifici sopra elencati. Al fine di raggiungere un livello significativo di miglioramento, almeno il 30% delle spese ammissibili deve essere concentrato su uno degli aspetti specifici sopra elencati. Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato anche in sede di accertamento finale.

### **6.6 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità**

*Per poter essere ammessi al sostegno i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni<sup>2</sup>: essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.*

*L'affidabilità del richiedente è valutata come segue:*

a) *Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:*

1) *è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.*

*Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.*

*In casi meno gravi, l'inaffidabilità è valutata come segue:*

b) *Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:*

1) *è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;*

2) *ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.*

*In tali casi viene applicata una riduzione di 5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.*

c) *Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:*

1) *è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso previsto nel precedente punto b.1;*

2) *ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;*

*In tali casi viene applicata una riduzione di 2 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.*

d) *Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda:*

1) *è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13,*

*In tali casi viene applicata una riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.*

*Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore. Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene conteggiata quella più penalizzante. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, effettuate dagli uffici competenti, dei procedimenti relativi alle singole misure dei PSR 2000/06 e 2007/13, con riferimento al periodo decorrente dal 1 gennaio 2000.*

## **7 Tipologie di investimento ammissibili**

Il sostegno agli investimenti riguarda:

<sup>2</sup> Paragrafo modificato con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

## 1. Investimenti materiali

- a) acquisto di fabbricati, realizzazione di nuovi stabilimenti, ampliamento o ristrutturazione funzionale degli stabilimenti esistenti, per le attività di trasformazione e commercializzazione, anche al fine del miglioramento ambientale e paesaggistico. Sono altresì compresi gli investimenti relativi all'acquisto del terreno e alla realizzazione degli impianti elettrici, telefonici e idro-termo-sanitari funzionali ai fabbricati;
- b) acquisto e installazione di nuovi macchinari e attrezzature per le fasi di raccolta, trasporto, ricevimento, lavorazione, trasformazione, confezionamento, magazzinaggio, commercializzazione e vendita diretta. Sono altresì compresi gli investimenti per le attrezzature informatiche e relativi programmi concernenti la gestione aziendale e per gli impianti tecnologici specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione oggetto di finanziamento;
- c) investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro e finalizzati al miglioramento ambientale di seguito elencati, come meglio dettagliati al successivo paragrafo 7.1:
  1. realizzazione di impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili e destinate ad un esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa;
  2. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di tutela ambientale superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria;
  3. investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria riconducibili alle seguenti categorie di rischio: cadute dall'alto; agenti fisico-chimico nocivi; agenti meccanici nocivi.

## 2. Investimenti immateriali

- a) ricerche e analisi di mercato;
- b) supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
- c) spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
- d) studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
- e) spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

### **7.1 Specifiche relative alle tipologie di investimenti**

#### *7.1.1 Impianti tecnologici per la produzione ed utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili*

1. Al fine di garantire le condizioni dell'esclusivo utilizzo all'interno dell'impresa delle energie prodotte derivanti da fonti rinnovabili, di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c)1, è necessario che gli impianti di produzione di energie siano dimensionati all'effettivo fabbisogno aziendale, fermo restando:
  - il limite massimo di potenza complessiva di 1 MW elettrico riferito per UTE;
  - l'incompatibilità dei contributi con altre agevolazioni previste dalla vigente normativa;
  - il divieto di vendita dell'energia prodotta per tutta la durata degli obblighi relativi ai vincoli di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento".
2. Per i soli impianti di produzione di energia (elettrica e termica) alimentati da biomassa o biogas di origine agricola e forestale gli stessi devono soddisfare, oltre alle limitazioni di cui al precedente punto, anche le seguenti prescrizioni tecniche:
  - a) rendimento termico effettivo non inferiore all'85% rispetto al rendimento nominale certificato da un ente terzo in base al biocombustibile utilizzato;
  - b) emissioni nei limiti previsti nel D. Lgs.vo 152/2006, Parte V.Per biomassa di origine agricola e forestale si intende quella così definita dal D. Lgs.vo 152/2006, Parte V, Allegato X, Parte II, Sezione 4, punti da a) ad e).  
Per biogas di origine agricola e forestale si intende quello da digestione anaerobica prodotto da:
  - effluenti di allevamenti zootecnici;
  - biomasse agroforestali.
3. I beneficiari che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente, devono dichiararlo al momento della presentazione delle domande nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). Il finanziamento erogabile sarà in tal caso pari al 20% della spesa ammissibile. Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

4. Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati.
5. Tra gli investimenti di cui al presente paragrafo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture e locali di controllo.
6. In sede di completamento della domanda di aiuto gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata. In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

### *7.1.2 Investimenti finalizzati alla tutela ambientale*

1. Sono considerati investimenti finalizzati alla tutela ambientale, di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c)2, quelli che riguardano:
  - a) la realizzazione di impianti di recupero delle acque reflue di scarico delle lavorazioni ai fini della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche favorendo la riduzione dell'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e assicurando il risparmio del consumo d'acqua. La quantità di acqua recuperata e riutilizzabile per le attività svolte nello stabilimento dovrà essere pari ad almeno il 20% della quantità totale di acqua consumata nello stabilimento stesso. La valutazione del risparmio della risorsa idrica deve essere effettuata sulla base di misurazioni strumentali di tutti i prelievi e gli scarichi idrici. Fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sanitarie, tali impianti debbono possedere i requisiti minimi ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006 e regolamenti attuativi per quanto riguarda la qualità delle acque reflue recuperate al fine del loro riutilizzo;
  - b) la realizzazione di sistemi di captazione, filtraggio ed accumulo di acque meteoriche al fine di utilizzare la risorsa a scopi diversi da quelli potabili. Per tali impianti il dimensionamento minimo della capacità di accumulo delle acque non deve essere inferiore a litri 15.000 per lo stabilimento produttivo oggetto di finanziamento.
2. Tra gli investimenti di cui al presente paragrafo sono comprese oltre alle macchine e attrezzature anche i lavori e le opere necessarie alla realizzazione di condutture, sistemi di accumulo e locali di controllo.
3. In sede di completamento della domanda di aiuto gli investimenti di cui al presente paragrafo devono essere specificamente riportati nella relazione tecnica del progetto giustificando la scelta tecnica adottata.  
In sede di domanda di pagamento deve essere riportata nella relazione finale la rispondenza della soluzione realizzata con quanto previsto in domanda.

### *7.1.3 Investimenti finalizzati alla sicurezza sul posto di lavoro*

Sono considerati investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul posto di lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa obbligatoria, di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c)3., i seguenti investimenti:

- a) Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani, dotati di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento a luoghi, ambienti, attrezzature o impianti di lavoro posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio. Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
  - in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato completa di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata.
  - in sede di domanda di pagamento, mediante una attestazione di conformità dell'istallazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o norme di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale.
- b) Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio; Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
  - in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzature e conformità.
  - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di acquisto e documentazione prevista dalle norme vigenti.
- c) Acquisto di cestelli elevatori per l'esecuzione di interventi di raccolta e lavorazione; Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:

- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustrano le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzature e conformità.
  - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di acquisto, certificato di prima verifica e libretto d'uso e manutenzione.
- d) Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) e al raggiungimento di valori inferiori al limite di 85 dB(A). Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato e competente in materia di acustica ambientale completa di elaborati grafici di progetto, di misurazioni fonometriche degli ambienti ed attrezzature oggetto di aiuto e di indicazioni dei risultati presumibili;
  - in sede di domanda di pagamento, una dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto nella relazione presentata a completamento della domanda di aiuto con riportate le misurazioni fonometriche effettuate con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.
- e) Interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento-amianto. Tali investimenti devono essere giustificati dal richiedente:
- in sede di completamento della domanda di aiuto, mediante una specifica relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, dimensioni e tipo di struttura da rimuovere e dalla quale si evince le condizioni di conservazione dei materiali contenenti amianto; in tale relazione devono essere inoltre evidenziati i costi dei lavori di rimozione e smaltimento eseguiti da ditta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali ([www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it));
  - in sede di domanda di pagamento, mediante fatture di pagamento e documentazione attestante l'avvenuta rimozione e smaltimento secondo le norme vigenti.

## **7.2 Limitazioni ed esclusioni relative alle tipologie di investimenti**

1. Le domande di aiuto possono riguardare una o più tipologie di investimenti materiali e immateriali, di cui al precedente paragrafo 7 "Tipologie di investimento ammissibili".
2. Non sono ammissibili investimenti collocati al di fuori delle strutture di trasformazione e/o commercializzazione relative alla stessa UTE/UTP in possesso dell'impresa richiedente.
3. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.
4. Le domande di aiuto devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. A tale scopo l'impresa richiedente deve presentare una relazione a firma di un tecnico qualificato, o del fornitore nel caso di investimenti riferiti a solo acquisti in macchinari, dalla quale deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti sull'ambiente con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.
5. Gli investimenti presentati devono rispondere a esigenze di proporzionalità rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto; devono altresì risultare non frazionati in parti disomogenee, ma raggruppati tra loro in autonomi lotti funzionali al fine di assicurare, all'intero progetto, efficienza e funzionalità sotto l'aspetto tecnico-operativo.

## **8 Tipologie di spesa ammissibili**

Le spese ammissibili sono definite al paragrafo 3.3.3 del DAR salvo quanto specificatamente previsto nel presente bando.

1. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le *modalità di pagamento* dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.
2. Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa



contenute nel prezzario di riferimento costituito dal "Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria". Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere presentata apposita Analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente.

Relativamente all'acquisizione di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici, modesti lavori e componenti edili non a misura nonché di investimenti immateriali, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti, nei casi previsti dal paragrafo 3.3.3. ("Spese ammissibili") del DAR, una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse e in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica del progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa secondo parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica del progetto da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto.

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

a) lavori edili e strutturali

1. lavori di costruzione di nuovi stabilimenti, di ristrutturazione, o ampliamento di fabbricati esistenti nonché altri lavori edili accessori, destinati all'attività di trasformazione e/o di commercializzazione dei prodotti agricoli. Sono altresì ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente e relative pertinenze (corpi di fabbrica, piazzali, recinzioni e aiuole) volti ad un miglioramento estetico e funzionale del medesimo per una maggiore valorizzazione ed integrazione con il contesto ambientale e paesaggistico circostante;
2. i lavori, le opere ed i materiali aventi carattere di particolare prestigio e alta decorazione, anche se imposti da normative pubbliche vigenti, sono ammessi per un valore massimo riferito a voci equivalenti indicate nel prezzario di riferimento;
3. acquisto di fabbricati purché gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente e gli stessi immobili, nei dieci anni precedenti la data di ricezione della domanda aiuto, non siano stati oggetto di benefici pubblici a qualsiasi titolo concessi in base a normative regionali, nazionali o comunitarie; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Il richiedente deve inoltre presentare una perizia giurata, di un tecnico abilitato indipendente, dalla quale risulti il costo totale relativo agli immobili suddiviso tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno al fine di poter determinare anche l'esatta quota di contributo da attribuire alla parte ammissibile del terreno secondo quanto stabilito al successivo punto 4. Dalla stessa perizia deve risultare inoltre che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;
4. acquisto di terreno corrispondente alla proiezione dei fabbricati e di stretta pertinenza dell'attività dello stabilimento oggetto di finanziamento per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'investimento. A tale scopo il richiedente deve presentare una perizia giurata dalla quale risulti che il prezzo di acquisto del terreno non è superiore al valore di mercato;
5. lavori e opere per impianti elettrici, idro-termo-sanitari, telefonici e per gli interventi edili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera c), all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento.

b) macchinari e attrezzature

1. acquisto e installazione di nuovi macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per le seguenti fasi di trasformazione e commercializzazione:
  - raccolta in campo della materia prima con mezzi specializzati;
  - lavorazione, trasformazione, confezionamento e immagazzinamento;
  - analisi e controllo di laboratorio;
  - commercializzazione, esposizione e vendita;
2. attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto;
3. acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) e di programmi informatici stabilmente installati nello stabilimento oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
4. acquisto e installazione di macchine e attrezzature rivolte alla produzione di energie derivanti da fonti rinnovabili, alla tutela ambientale e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera c).

c) investimenti immateriali

1. ricerche e analisi di mercato;

2. supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
3. spese relative a progetti finalizzati all'integrazione e alleanza fra imprese;
4. studi, progettazione e attività rivolte alla valorizzazione commerciale dei prodotti;
5. spese propedeutiche all'acquisizione certificazioni ambientali, di processo e di prodotto, sociali/etiche.

### **8.1 Spese generali**

Le Spese generali sono ammesse a contributo, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi, secondo la seguente ripartizione:

- a) fino ad un massimo del 7% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettere a) e c), a fronte di onorari professionali pagati per perizie tecniche, progettazione, direzione dei lavori, collaudi, agibilità, progettazione e coordinamento in materia di sicurezza nei cantieri edili nonché per studi di fattibilità;
- b) fino ad un massimo del 3% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili previsti al precedente paragrafo 7, punto 1 lettera b) a fronte di onorari professionali pagati per consulenze direttamente connesse alla presentazione della domanda di aiuto, alla elaborazione e rendicontazione del progetto sotto l'aspetto economico, contabile e finanziario, nonché alle valutazioni riguardanti le tecnologie di produzione;
- c) *sono altresì ammissibili le spese finanziarie per i diritti di brevetti e licenze, per l'apertura di conti bancari relativi alla gestione dei contributi e dei pagamenti relativi agli investimenti realizzati nell'ambito della presente misura e per le fidejussioni richieste dall'Amministrazione a garanzia di somme da erogare a titolo di anticipo e stato di avanzamento lavori<sup>3</sup>.*

### **8.2 Descrizione delle spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- a) lavori edili e strutturali
  1. lavori in economia;
  2. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione anche di parti strutturali degli edifici;
  3. lavori e opere provvisorie anche se direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
  4. acquisto di fabbricati e terreni senza alcun nesso diretto con gli obiettivi del progetto finanziato;
  5. spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi;
  6. spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
  7. lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o altri stabilimenti dell'impresa richiedente ubicati in altra Provincia;
- b) macchinari e attrezzature
  1. qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione;
  2. macchinari e attrezzature usati;
  3. macchinari e attrezzature da installare presso aziende di terzi o presso altro stabilimento dell'impresa richiedente ubicato in altra Provincia;
  4. trattori, camion e autovetture;
  5. mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici;
  6. attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo o normalmente ammortizzabili in un anno;
  7. macchinari e attrezzature il cui trasporto e consegna, a qualsiasi titolo, presso l'impresa richiedente sia avvenuto prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
  8. nell'acquisto di fabbricati, macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nei fabbricati e nelle relative pertinenze oggetto di finanziamento.
- c) investimenti immateriali
  1. spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi del regolamento (CE) 1974/2006 articolo 55, paragrafo 1 lettera c) e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
  2. spese immateriali che superano il limite massimo del 15% dell'importo complessivo degli investimenti ammessi considerando entro tale limite anche le spese generali;
  3. costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità di cui alla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare", Reg. (CE) 1698/05 art. 32, relativi all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo.

<sup>3</sup> Lettera modificata con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

## d) spese generali

1. onorari professionali per i quali non sia chiaramente indicato nel documento contabile il riferimento ai lavori, alle opere e agli investimenti ammessi al finanziamento e per i quali l'impresa beneficiaria non sia in grado di giustificare le prestazioni professionali con la produzione di elaborazioni tecniche, perizie, relazioni, ecc.;
2. onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
3. spese generali relative agli investimenti immateriali;
4. imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che si tratti di imposta non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 4 paragrafo 5 primo comma della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977.

## e) sono comunque escluse dal finanziamento le seguenti tipologie di spesa

1. spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
2. spese relative ad investimenti in strutture, macchinari e attrezzature che sono riconducibili alla fase di produzione di prodotti agricoli e che pertanto non sono direttamente connessi all'attività di trasformazione e commercializzazione;
3. spese relative ad investimenti già oggetto di richiesta di finanziamento (PSR e altri strumenti finanziari regionali, nazionali e comunitari) per i quali il richiedente non ha esibito, in fase istruttoria di ammissibilità del progetto, espressa rinuncia di avvalersi delle altre fonti di finanziamento;
4. spese relative ad investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg.CE n.1857/06 art. 2 comma 17.

### 8.3 Inizio degli investimenti

1. L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, eccezione fatta per:
  - le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda di aiuto;
  - casi specifici previsti nel DAR.
2. Per le domande di aiuto presentate in una precedente annualità, ma non finanziate per carenza di disponibilità finanziarie e reinserite automaticamente nelle graduatorie successive, l'inizio degli investimenti è riconosciuto dalla data di ricezione della prima domanda di aiuto.
3. L'inizio degli investimenti è così dimostrato:
  - a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al precedente paragrafo 6.3 "Cantierabilità degli investimenti", l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
  - b) nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
  - c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto;
  - d) *nel caso di acquisto di beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto sono stati emessi in data successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto<sup>4</sup>.*

## 9 Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale. In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli Investimenti immateriali".

<sup>4</sup> Lettera inserita con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

## **10 Impegni, obblighi e riduzioni**

### ***10.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto***

Il beneficiario, tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna, nel caso di ammissione a contributo, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento fino al termine del vincolo di cui al paragrafo 10.3 punto 3). Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso.

Fanno eccezione gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (tariffa incentivante) nell'ambito del servizio di "scambio sul posto".

Il beneficiario, con la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

### ***10.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento***

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna:

1. a produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
2. ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
3. a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
4. a produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
5. quando pertinente, acquisire/mantenere la piena disponibilità (per tutta la durata del vincolo di cui al paragrafo 10.3 punto 3) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
6. quando pertinente, produrre al momento della domanda di pagamento apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria;
7. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
8. a possedere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda";

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- punti 1 e 3, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- punti 2, 7 e 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.;
- punti 4, e 6, non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- punto 5, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

### ***10.3 Impegni successivi al pagamento***

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna:

1. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. di detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento, devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al precedente paragrafo 4.1 punto 6);
3. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate

- (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
4. alla manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal richiedente/beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
  5. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000, quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.11 del DAR in materia di informazione e pubblicità;
  6. a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso;
  7. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti;
  8. a presentare la documentazione necessaria a dimostrare che gli investimenti finanziati garantiscono la partecipazione, adeguata e duratura, dei produttori di base ai vantaggi economici che derivano dagli investimenti finanziati, nei termini e con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.4 "Vantaggi per i produttori agricoli di base";
  9. a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento, dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione degli impegni previsti nel presente paragrafo al precedente punto 3). Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- punto 8, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso;
- punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- punto 5, comporta la decadenza dal contributo concesso se il beneficiario inadempiente non assolve agli obblighi previsti entro i termini prescritti nell'atto di assegnazione o dalle autorità addette al controllo.

#### ***10.4 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post***

a) Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post:

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

b) Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 Marzo 2008:

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M del 20 marzo 2008.

#### ***10.5 Monitoraggio***

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

## 11 Tassi, importi dei contributi e risorse finanziarie

### 11.1 Tassi di contribuzione

E' concesso un aiuto sotto forma di contributo pubblico in conto capitale, in percentuali variabili rispetto alle tipologie di investimenti ammissibili. E' inoltre possibile riconoscere a titolo di anticipo una somma non superiore al 20% del contributo concesso e a titolo di stato di avanzamento una somma compresa tra il 40% e il 70% del contributo concesso. Il pagamento a titolo di anticipo è elevabile al 50% del contributo assegnato per le domande i cui atti di assegnazione emessi nell'anno 2010 ed è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione;

In ogni caso il pagamento complessivo a titolo di anticipo e a titolo di stato di avanzamento non può superare il 90% del contributo assegnato.

Nella tabella seguente è definito il quadro complessivo dei tassi di contribuzione concessi:

Tipologie di investimenti	Imprese che occupano meno 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE	
	Imprese che occupano fino a 250 persone e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro	Imprese che occupano oltre 250 persone o un fatturato oltre 50 milioni di euro
	Contributo (%)	Contributo (%)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investimenti in attività di macellazione e sezionamento (quest'ultimo se svolto all'interno della stessa impresa di macellazione)</li> <li>• investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera c) **</li> </ul>	<b>40</b>	<b>20</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera b)*</li> <li>• investimenti immateriali di cui al paragrafo 7, punto 2*</li> <li>• spese generali di cui al paragrafo 8.1*</li> </ul>	<b>30</b>	<b>15</b>
investimenti materiali di cui al paragrafo 7, punto 1 lettera a)	<b>20</b>	<b>10</b>
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente	<b>20</b>	<b>10</b>

\* Esclusi gli investimenti realizzati da imprese che svolgono attività di macellazione per le quali si applica la % di contributo già specificata

\*\* Ad eccezione di quanto previsto sotto per gli impianti fotovoltaici

### 11.2 Importi minimi e massimi dei contributi

1. Importo massimo di contributo:

- a) il massimale di contributo pubblico concedibile per ciascuna UTE, riferito alla presente misura, è pari a 1,5 milioni di euro. Un medesimo beneficiario può presentare più domande di aiuto riferite ad ogni singola unità fermo restando l'importo massimo di contributo concedibile di cui sopra;
- b) il massimale di contributo di cui alla precedente lettera a) è riferito a ciascuna delle due fasi finanziarie di programmazione, anni 2007-10 e 2011-13;
- c) il limite di contributo concedibile ad un medesimo beneficiario non può essere comunque superiore a 4,5 milioni di euro nell'intero periodo di programmazione 2007-2013;
- d) in caso di beneficiario IAP i massimali previsti al presente paragrafo sono comprensivi dei contributi eventualmente percepiti a valere sulla misura 121;

- e) per le imprese che dall'attività di trasformazione di prodotti agricoli primari inseriti nell' Allegato I del Trattato ottengono prodotti non compresi nell'Allegato I del Trattato, i contributi concessi sono conformi al Reg. (CE) n. 1998/2006 "de minimis";
2. Importi minimi di contributo:
- a) l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è pari a 300.000 euro per i soggetti IAP che possono accedere anche alla misura 121 del PSR così come individuati nel bando relativo a tale misura (paragrafo 4 e 4.1) approvato con decreto n. 301 del 1 febbraio 2010;
- b) per le altre imprese di trasformazione e commercializzazione, compreso i soggetti IAP che non possono accedere alla misura 121, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è pari a 75.000 euro; limitatamente al settore d'intervento "olive e olio d'oliva" e per investimenti che comprendono anche lo stoccaggio dei residui della trasformazione, l'importo minimo di contributo concedibile per domanda è ridotto a 30.000 euro.

### **11.3 Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie assegnate per la terza fase (annualità 2010) corrispondono a quanto previsto nella tabella 6 del paragrafo 2.5 del DAR.

E' prevista una specifica riserva finanziaria per le domande relative al comparto del latte bovino che saranno finanziate mediante le risorse della riserva finanziaria stessa nell'ordine in cui sono presenti nella graduatoria preliminare.

Qualora tale riserva venga esaurita, le domande ancora giacenti e non finanziate del comparto latte bovino concorreranno al resto delle risorse finanziarie rispettando l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto di appartenenza delle domande.

Se le risorse della riserva sono sufficienti soltanto al finanziamento parziale di una domanda del comparto latte bovino, il finanziamento della parte residua avverrà con le risorse ordinarie, qualora l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal comparto, lo consenta.

Nel caso in cui la riserva risulti superiore a quanto assegnato alle domande nel comparto del latte bovino, le risorse finanziarie in eccesso non potranno essere trasferite ad altri comparti.

Ai fini della quantificazione delle economie complessive, a conclusione delle istruttorie degli Enti relative a ciascuna annualità, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dalle Province competenti, ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili in base alle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

## **12 Priorità per la selezione delle domande**

### **12.1 Valutazione delle priorità**

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie ai fini della loro ammissione al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione dei singoli criteri, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la

domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 3 “procedure e tempi per la selezione dei beneficiari” del DAR.

Successivamente all’assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l’ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all’anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell’anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria della misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell’elenco delle domande ammesse.

### **12.2 Punteggi aggiuntivi nei PLSR**

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l’aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito web di ARTEA.

### **12.3 Elenco delle priorità**

#### **I) Qualità investimenti**

a) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, della somma delle seguenti tipologie di investimenti: - intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (paragrafo 7.1.3 del bando); - finalizzati al miglioramento ambientale (paragrafi 7.1.1 e 7.1.2 del bando);	
a.1) > 10% e < 30%	punti <b>3</b>
a.2) >= 30% e <50%	punti <b>5</b>
a.3) >= 50%	punti <b>6</b>

b) Investimenti in UTE/UPS ricadenti nelle zone prioritarie, di cui al paragrafo 12.4 del bando, per i seguenti comparti produttivi:	
b.1) comparto latte bovino:	punti <b>4</b>
b.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo:	punti <b>3,5</b>
b.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel presente bando:	punti <b>2</b>

La localizzazione degli investimenti nelle zone prioritarie è determinata avendo a riferimento la collocazione prevalente (> del 50%) dell’UTE/UPS.

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all’attività di commercializzazione, se quest’ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera b) non sono cumulabili

c) Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti prioritari, di cui al paragrafo 12.5 del bando, nei seguenti comparti produttivi:	
c.1) comparto latte bovino:	> 40%: punti <b>7</b>
c.2) comparto olivicolo e/o zootecnico (carni bovine e latte ovino) e/o cerealicolo:	> 40%: punti <b>6</b>
c.3) per tutti gli altri comparti produttivi per cui sono previste priorità nel PSR e nel presente bando:	> 40%: punti <b>4</b>

Il punteggio non è attribuito ai progetti relativi esclusivamente all’attività di commercializzazione, se quest’ultima è riferita a più comparti.

I punteggi di cui alla lettera c) non sono cumulabili

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell’Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.



**II) Occupazione**

a) La domanda è riferita a UTE/UTP che hanno un numero di occupati pari a:	
a.1) da 3 a 6 occupati	punti <b>0,5</b>
a.2) da 7 a 14 occupati	punti <b>1</b>
a.3) oltre 14 occupati	punti <b>2</b>

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti, IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

**III) Tipologia del Richiedente**

a) impresa che nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda: - si è costituita; - oppure ha realizzato o acquisito una nuova UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto;	punti <b>2</b>
---	----------------

b) almeno il 50% del totale degli occupati nell'UTE è di genere femminile:	punti <b>1</b>
--	----------------

Per occupati si intendono: dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, coltivatori diretti. IAP, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS;. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

c) il soggetto richiedente è di genere femminile:	punti <b>2</b>
---	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi dalle lettere a), b) e c) sono cumulabili nel limite massimo di punti **4,5**

**IV) Assenza finanziamenti pregressi**

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario delle misure 1 e 7 del PSR 2000/2006 e delle misure 121 e 123a del PSR 2007/13.	punti <b>2</b>
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

**V) Certificazioni**

a) DOP e/o DOCG: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	
a.1) dal 10% al 50%	punti <b>2</b>
a.2) > del 50 al 90%	punti <b>2,5</b>
a.3) > del 90 %	punti <b>3</b>

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

b) DOC e/o IGP: incidenza percentuale, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'UTE/UTP oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti:	
b.1) dal 10% al 50%	punti <b>1,5</b>
b.2) > del 50 al 90%	punti <b>2</b>
b.3) > del 90%	punti <b>2,5</b>

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

c) "Agriqualità" (LR 25/99): incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti ai sensi della LR 25/99 ("Agriqualità")	punti <b>1,5</b>
--	------------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

d) Biologico: incidenza percentuale maggiore del 10%, in termini di quantità sul totale prodotto e/o commercializzato nell'impianto oggetto degli investimenti nell'esercizio precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto, dei prodotti finiti riconosciuti come biologici ai sensi Reg. CE n. 2092/91 e successive modifiche:	punti <b>3</b>
--	----------------

La priorità può essere valutata sul valore dei prodotti finiti nei casi in cui non sia possibile dimostrare le quantità prodotte.

e) Il soggetto richiedente è in possesso di una o più certificazioni inserite all'interno delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);</li> <li>• IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);</li> <li>• BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);</li> <li>• UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari);</li> <li>• UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare);</li> <li>• ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto);</li> <li>• Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);</li> <li>• certificazioni SA8000 o di un bilancio sociale;</li> <li>• Ecolabel;</li> <li>• EMAS ai sensi del Reg. (CE) n. 761/2001.</li> </ul>	
e.1) n.1 tipologia di certificazione	punti <b>1</b>
e.2) n.2 tipologie di certificazione	punti <b>1,5</b>
e.3) n° >= 3 tipologie di certificazione	punti <b>2</b>

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) d), e)<sup>5</sup> sono cumulabili nel limite di punti **6,5**.

#### VI) Partecipazione a filiere produttive

a) nell'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli a seguito di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1) singoli contratti di conferimento/fornitura in attuazione di contratti quadro sottoscritti ai sensi degli articoli 1, 10 e 11 del D. Lgs. 27/5/2005 n. 102;</li> <li>a.2) accordo di filiera approvato con atto della Giunta Regionale</li> <li>a.3) vincoli statutari o regolamentari di conferimento totale dei prodotti da parte dei soci;</li> </ul> per una quantità di prodotto trasformato o commercializzato superiore al 50% rispetto al totale trasformato e/o commercializzato nell'impianto oggetto di finanziamento, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di	punti <b>2</b>
---	----------------

<sup>5</sup> Paragrafo modificato con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

ricezione della domanda di aiuto:	
b) l'UTE/UTP oggetto della domanda di aiuto si approvvigiona da produttori agricoli di base (fornitori della materia prima) per una quota superiore almeno al 70% della quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti mediante statuti, regolamenti di conferimento, impegni unilaterali d'acquisto e produzione propria:	
b.1) dal 70 % al 90 %	punti <b>4</b>
b.2) > del 90 %	punti <b>5</b>

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA e alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) non sono cumulabili.

### VII) Riduzione dei costi esterni ambientali collegati alle attività produttive

a) nell'UTE/UTP oggetto di aiuto vengono utilizzati prodotti agricoli di base derivanti da UTE il cui centro aziendale è localizzato all'interno di un'area avente un raggio non superiore a 70 Km di distanza dall'impianto stesso:	
a.1) dal 30% al 60%	punti <b>2</b>
a.2) > del 60%	punti <b>3</b>

Tale livello di utilizzazione è ottenuto dal rapporto tra la quantità trasformata e/o commercializzata dei prodotti provenienti da tale area e la quantità totale trasformata e/o commercializzata nell'impianto oggetto degli investimenti, risultante nell'ultimo esercizio approvato precedente a quello di ricezione della domanda di aiuto.

### Precedenze in caso di parità di punteggio

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente)

### 12.4 Comparti produttivi/Zone prioritarie

Zone prioritarie ai fini dell'applicazione della priorità I b) del paragrafo 12.3:

Settore/comparto	ZONE				
	A	B	C1	C2	D
<b>PRODUZIONI VEGETALI</b>					
comparto vitivinicolo			X	X	X
comparto olivicolo			X	X	X
comparto cerealicolo			X	X	X
comparto floricolo		X			
comparto vivaistico		X			
comparto ortofrutticolo		X	X	X	
comparto tabacco			X	X	
<b>PRODUZIONI ZOOTECNICHE</b>					
comparto carni bovine				X	X
comparto latte bovino				X	X
comparto latte ovino				X	X

X = priorità nella selezione delle domande

### 12.5 Tipologia di investimento/Comparto prioritario

Investimenti prioritari ai fini dell'applicazione della priorità I.c) del paragrafo 12.3.

#### Produzioni Vegetali

**Comparto vitivinicolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di impianti di vinificazione ad alta tecnologia per migliorare la qualità dei prodotti	Investimenti in macchinari e attrezzature inerenti realizzazioni di impianti rivolti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti di vinificazione con sistemi di monitoraggio, controllo e gestione della temperatura e delle fasi produttive nonché applicazione di software gestionali per la tracciabilità del prodotto
Potenziamento delle strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere la competitività del comparto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti a favorire il potenziamento degli impianti esistenti di confezionamento e commercializzazione al fine di accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando.

**Comparto olivicolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Potenziamento o realizzazione di strutture di confezionamento e commercializzazione per accrescere le potenzialità commerciali del prodotto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento e commercializzazione al fine di accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti per impianti innovativi finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire l'innovazione tecnologica degli impianti per migliorare la qualità dei prodotti
Acquisizione di certificazioni di processo e attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo ed investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando
Realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di impianti per il reimpiego dei residui della lavorazione nonché investimenti rivolti alla realizzazione o potenziamento di aree o contenitori di stoccaggio per le sanse e le acque di vegetazione

**Comparto cerealicolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di impianti di stoccaggio che consentano la differenziazione del prodotto e una migliore conservazione del prodotto dal punto di vista della qualità merceologica e della salubrità
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando

**Comparto floricolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche collettive	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di strutture logistiche collettive inerenti la concentrazione della materia prima e la distribuzione dei

	prodotti lavorati
Investimenti finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto	Investimenti in macchinari e attrezzature finalizzati ad introdurre elementi innovativi dal condizionamento al confezionamento del prodotto
Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili	Vedi paragrafo 7.1.1 del bando

**Comparto vivaistico**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti per la realizzazione di strutture logistiche interaziendali	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature rivolti alla realizzazione di strutture logistiche collettive inerenti la concentrazione della materia prima e la distribuzione dei prodotti lavorati
Investimenti volti a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando
Investimenti finalizzati alla produzione/utilizzo di energie da fonti rinnovabili	Vedi paragrafo 7.1.1 del bando
Investimenti e costi connessi per acquisire certificazioni di prodotto e/o di processo	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto

**Comparto ortofrutticolo**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione e potenziamento di impianti innovativi di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di trasformazione per accrescere la competitività dei prodotti
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando
Investimenti volti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il prodotto trasformato	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti alla riduzione del volume degli imballaggi impiegati per il confezionamento del prodotto trasformato

**Comparto tabacco**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione delle strutture di confezionamento per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando

**Produzioni Zootecniche****Comparto carni bovine**

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti:

prodotto primario e trasformato	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati.</li> <li>- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati</li> </ul> <p>Entrambe le condizioni devono risultare soddisfatte per i nuovi macelli</p>
Realizzazione di strutture di confezionamento che adottano metodi innovativi tecnologia per accrescere la competitività del prodotto	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, per il confezionamento dei prodotti con metodi tecnologici innovativi
Investimenti finalizzati al miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati	Investimenti in macchinari e attrezzature rivolti a favorire: il potenziamento o la nuova realizzazione degli impianti di lavorazione per il miglioramento della qualità merceologica dei prodotti trasformati
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando
Investimenti negli impianti di macellazione	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti di macellazione

### Comparto latte bovino

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti atti a ridurre i costi di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati</li> <li>- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati</li> </ul>
Realizzazione ex novo di strutture di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione ex novo di strutture di raccolta, trasformazione e trattamento del prodotto primario e/o dei sottoprodotti
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando

### Comparto latte ovino

<i>Investimenti prioritari</i>	<i>Dettaglio</i>
Realizzazione di investimenti nella logistica atti a ridurre i costi di trasporto e trattamento del prodotto primario e trasformato	Investimenti in opere edili, macchinari e attrezzature inerenti la realizzazione di impianti, rivolti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla concentrazione della materia prima e dei prodotti lavorati.</li> <li>- alla riduzione della distanza di ricevimento della materia prima e/o di distribuzione dei prodotti lavorati</li> </ul>
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti per attrezzature specifiche, dotazioni informatiche, siti web, rivolti ai sistemi di tracciabilità dei prodotti per migliorare l'immagine e la qualità
Acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto	Investimenti rivolti all'acquisizione di certificazioni di processo per migliorare l'immagine e la qualità del prodotto
Investimenti finalizzati a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro	Vedi paragrafo 7.1.3 del bando

## 13 Domanda di aiuto

### 13.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata "Domanda di aiuto"), può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il *15 giugno 2010*<sup>6</sup>.

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

### 13.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

- 1) La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it). Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.
- 2) Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.
- 3) Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.
- 4) Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Province, di seguito indicate come Enti competenti).
- 5) Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente competente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione a fronte dell'anticipo richiesto e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13.
- 6) Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.
- 7) La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.
- 8) La domanda deve essere presentata all'Ente competente, con riferimento all'ubicazione della Unità tecnica economica (UTE, come definita nel paragrafo 2.) interessata dagli investimenti. Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP, come definite nel paragrafo 2), non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.
- 9) La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.
- 10) Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione alla presente misura.
- 11) *Il subentro nella titolarità delle domande di aiuto può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Data modificata con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

<sup>7</sup> Punto modificato con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

### **13.3 Inserimento Piano previsionale**

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di ARTEA, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

### **13.4 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto**

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi a) e b) la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

### **13.5 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale**

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento



Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata;</li> <li>▪ Affitto: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione;</li> <li>▪ Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</li> <li>▪ Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</li> </ul>
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(\*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

### ***13.6 Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente***

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi sonore inserite automaticamente nelle due graduatorie successive, secondo le regole, le limitazioni e le eventuali proroghe previste nel DAR.

Ai fini dell'inserimento e della valutazione di una domanda già presentata in una graduatoria successiva, il richiedente, al fine di rettificare il proprio punteggio, può aggiornare la domanda iniziale attraverso il sistema informatico di ARTEA, entro i termini di presentazione delle nuove domande. Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità modificate del presente bando rispetto a quello della fase precedente, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

## **14 Assegnazione dei contributi**

Per quanto riguarda la tempistica delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.7<sup>8</sup> "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti)" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

### ***14.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare***

La Regione prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA, nella quale, tenendo conto delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate in base alle dichiarazioni contenute in domanda:

<sup>8</sup> Riferimento modificato con decreto n. 1671 del 14 aprile 2010

- le domande finanziabili, anche parzialmente, che saranno oggetto di richieste di completamento da parte degli Enti competenti;
- le domande non finanziabili per carenza di risorse;
- le domande da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale la Regione prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento gli enti competenti possono inviare, su indicazione della Regione, richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

#### **14.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto**

Gli Enti competenti individuano, all'interno graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto regionale di cui al paragrafo precedente, le domande finanziabili di loro competenza e richiedono la documentazione a completamento della domanda di aiuto. Tale documentazione deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

- 1) certificato valido di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, recante l'apposita dicitura antimafia ai sensi della Legge 31/5/1965 n. 575 e successive modificazioni.
- 2) relazione tecnica del progetto, firmata da un tecnico abilitato e competente, con particolare approfondimento di almeno i seguenti elementi:
  - descrizione generale dell'impresa e dell'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto;
  - dati tecnici relativi alla quantità/valore della materia prima utilizzata e della produzione ottenuta nell'impianto oggetto di aiuto con particolare riferimento alla produzione di qualità;
  - descrizione del progetto, degli investimenti previsti e dei relativi costi;
  - dimostrazione della proporzionalità degli investimenti e dei relativi costi rispetto all'attività svolta nell'impianto oggetto di aiuto;
  - descrizione della sostenibilità economica degli investimenti al fine di dimostrare la coerenza tra l'ammontare complessivo del progetto e la situazione economica aziendale;
  - dimostrazione degli obiettivi di miglioramento globale del rendimento dell'impresa conseguibili con la realizzazione dell'operazione con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, tra quelli individuati nella tabella di cui al precedente paragrafo 6.5 "Miglioramento del rendimento globale dell'impresa";
  - dichiarazione sulla valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzato alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica. Dalla relazione deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti sull'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche. Nel caso di acquisti di attrezzature o macchinari è sufficiente una dichiarazione aggiuntiva del fornitore dalla quale risulta che il bene acquistato rientra nella classificazione di livelli più alti di efficienza ambientale;
  - descrizione degli investimenti in materia di produzione di energie da fonti rinnovabili, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro (di cui ai precedenti paragrafi 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3);
  - giustificazione che gli investimenti previsti non rientrano tra quelli considerati di semplice sostituzione così come previsto al paragrafo 3.3.3.3 "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del DAR.
  - ove pertinente, motivazione della scelta, fra i preventivi acquisiti (almeno 3), dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici.
- 3) nel caso di società, deliberazione del competente organo recante l'oggetto, l'approvazione del progetto, la sintetica descrizione e l'importo degli investimenti, e l'autorizzazione al legale rappresentante a rilasciare quietanza per l'incasso dei contributi.
- 4) bilanci e relative note degli ultimi tre esercizi approvati, ovvero bilanci appositamente redatti da professionisti abilitati nel caso di imprese che non sono tenute ad una contabilità ufficiale, di cui al precedente paragrafo 4.1 "Limitazioni ed esclusioni dei soggetti".

- 5) documenti attestanti la disponibilità e l'origine dei fondi propri destinati al finanziamento del progetto, (deliberazione del competente organo in caso di aumento del capitale sociale o di finanziamento dei soci, lettera di benestare di un istituto bancario finanziatore con indicazione dell'importo concedibile, del tasso e della durata, ecc...).
- 6) documentazione relativa alla dimostrazione dei vantaggi per i produttori agricoli di base:
  - statuti, regolamenti, contratti di consorzio o altri atti costitutivi di società;
  - dichiarazione di impegno unilaterale di acquisto relativamente all'approvvigionamento della materia prima proveniente dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare e/o commercializzare nell'impianto oggetto di finanziamento. Tale dichiarazione deve contenere l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 6.4;
  - dichiarazione di impegno relativamente alla lavorazione delle olive, di cui al precedente paragrafo 6.4 punto 3, provenienti dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare nell'impianto oggetto di aiuto. Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 6.4;
  - dichiarazione di impegno relativamente alla macellazione di capi, di cui al precedente paragrafo 6.4 punto 4, provenienti dalla produzione di base per almeno il 51 % della quantità totale annua da trasformare nell'impianto oggetto di aiuto. Tale dichiarazione deve contenere anche l'impegno, da parte del richiedente, a dimostrare i vantaggi dei produttori agricoli di base al termine di ciascuno dei cinque anni previsti per il mantenimento dei vincoli nei modi e termini indicati nel precedente paragrafo 6.4;
  - nei casi di produzione agricola di base propria, documentazione amministrativa ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti la superficie agricola utilizzata e la quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento.
- 7) copia dei titoli abilitativi comprensivi della documentazione tecnica allegata (disegni tecnici, piante, sezioni, prospetti, in stato originario, sovrapposto e di progetto, vistati dal Comune).
- 8) corografia generale (scala 1:25.000) con l'ubicazione dell'impianto (UTE/UTP) oggetto della domanda di finanziamento.
- 9) planimetria catastale con perimetrazione delle particelle sulle quali insistono i fabbricati oggetto dell'intervento.
- 10) planimetria generale dello stabilimento (in scala adeguata) con indicazione del sistema di approvvigionamento idrico, dello schema di raccolta e smaltimento di acque reflue o altri reflui di lavorazione, dell'ubicazione di punti di emissioni o scarichi nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque.
- 11) schema grafico relativo ai macchinari ed attrezzature installati nello stabilimento oggetto di finanziamento.
- 12) computo metrico preventivo analitico di tutti gli investimenti da realizzare (investimenti materiali, immateriali e spese generali). I prezzi unitari per l'elaborazione della stima degli interventi edili devono essere desunti dal Prezzario ufficiale di riferimento del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche della Toscana e Umbria; il professionista deve dichiarare nella stima la data del prezzario di riferimento adottato. Nel caso di lavori o prestazioni particolari non previsti nelle voci del prezzario di riferimento deve essere allegata una specifica analisi del prezzo applicato. Per i prezzi relativi ai macchinari e attrezzature gli stessi devono essere desunti dai preventivi di spesa all'uopo selezionati.
- 13) copia dei preventivi di spesa rilasciati dai fornitori per gli investimenti materiali (interventi edili non a misura, macchinari, attrezzature, impianti di produzione) ed immateriali, dichiarati con la domanda di aiuto e completi di dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni, ai sensi del paragrafo 3.3.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati" del DAR.
- 14) nel caso che il richiedente non sia proprietario dei fabbricati oggetto dell'aiuto, dichiarazione di assenso all'intervento da parte del proprietario/comproprietario.
- 15) nel caso di acquisto di beni immobili:
  - perizia giurata se rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, altrimenti quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, ISMEA). suddivisa tra il valore dei fabbricati, il valore delle eventuali attrezzature esistenti e il valore del terreno, con attestazione che la stima stessa non supera il valore di mercato e che gli immobili sono conformi alla normativa urbanistica vigente;

- documentazione attestante la dimostrazione che nei dieci anni precedenti la data della presentazione della domanda l'immobile stesso non è stato oggetto di benefici pubblici, a qualsiasi titolo concessi, in base a normative nazionali, regionali o comunitarie;
- 16) dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto.
  - 17) per le imprese di nuova costituzione ovvero che alla data di ricezione della domanda di aiuto non sono in possesso di tre esercizi finanziari approvati:
    - piano dettagliato nel quale sono descritti i mezzi finanziari che l'impresa intende attivare per la copertura del costo totale del progetto nel periodo di durata degli investimenti;
    - dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del beneficiario e la capacità finanziaria di rendere sostenibile l'investimento.
  - 18) idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi precedente la realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili).
  - 19) idonea documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato in domanda per l'attribuzione dei punteggi di priorità.
  - 20) casellario giudiziario di tutti coloro che esercitano la legale rappresentanza della società.
  - 21) certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente.
  - 22) preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali).

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ente competente ne riscontri la necessità.

Qualora, a seguito dell'istruttoria del completamento della domanda, risultasse un punteggio inferiore a quello dichiarato dal potenziale beneficiario, la domanda verrà ugualmente finanziata se il punteggio è superiore a quello previsto per la finanziabilità all'interno della graduatoria preliminare di cui alla presa d'atto della Regione. Negli altri casi l'Ente competente dovrà chiedere indicazione alla Regione circa la disponibilità delle risorse finanziarie. Eventuali economie derivanti dalla gestione dei progetti devono essere comunicate dall'Ente competente alla Regione, ai fini dello scorrimento della graduatoria.

### ***14.3 Emissione atti di assegnazione dei contributi***

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, l'ufficio istruttore provvede, nel rispetto di quanto previsto dal DAR, a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - intestazione del beneficiario e numero domanda;
  - la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
  - l'importo del contributo assegnato con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
  - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
  - il termine massimo per l'inizio lavori, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
  - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
  - i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
  - i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
  - il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
  - il termine per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi incluse le autorizzazioni/certificazioni necessarie;
  - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
  - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
  - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.

- c) inviare l'atto di assegnazione o copia della convenzione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste dal DAR al paragrafo 3.1 "Domande parzialmente finanziabili", previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto o al rispetto degli impegni su tutta la superficie o per tutti i capi ammissibili all'aiuto, fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti, nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste dal bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

A conclusione delle istruttorie di ammissibilità e l'emissione dei relativi atti di assegnazione da parte degli Enti competenti, ai fini della quantificazione delle economie da utilizzare nell'annualità successiva, la Regione ridetermina la graduatoria regionale definitiva composta da:

- le domande, istruite dagli Enti competenti, finanziate in base alle risorse disponibili;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili.

La graduatoria di cui sopra è oggetto di una presa d'atto da parte dell'Ufficio regionale competente.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR.

## **15 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale**

Si rinvia ai capitoli 3.3.3 "Spese Ammissibili" e 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Fasi del procedimento per le misure escluse l'asse 4 del PSR.